



## **PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE PROCEDURE LIQUIDATIVE**

I procedimenti sanzionatori relativi alle procedure liquidative fino al 30 settembre p.v. sono disciplinati dal Codice delle Assicurazioni Private, Titolo XVIII, Capo III, art. 315<sup>1</sup>.

Al Capo VII, art. 325 viene espressamente chiarito che le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle Imprese e degli Intermediari responsabili della violazione. Solo qualora l'Impresa riesca a dimostrare che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri d'ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.

Il regolamento IVASS n. 39/2018 in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII del D. Lgs. N. 209/2005, che entrerà in vigore dal 1 ottobre p.v., modifica profondamente l'impianto del titolo XVIII del Codice delle Assicurazioni Private.

L'art. 315 C.d.A. viene abrogato e le sanzioni per la violazione degli articoli 148,149 e 150 C.d.A. sono disciplinate dal novellato art. 310 C.d.A.<sup>2</sup>, co. 1, lettera c) il quale prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 € al 10% del fatturato.

---

<sup>1</sup> Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è punita:

- a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
- b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
- c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
- d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.

Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.

<sup>2</sup>1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30 - bis, 30 - ter, 30- quater, 30 - quinquies, 30 sexies, 30 - septies, 30 -octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater,36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1,

L'art. 4,<sup>3</sup> del regolamento IVASS n. 39/2018 individua i soggetti destinatari della disciplina sanzionatoria, chiarendo al co. 2 che le persone fisiche possono esserlo solo al ricorrere dei presupposti indicati dagli artt. 311 sexies. e 324 septies C.d.A. L'art. 311 sexies riguarda le violazioni di cui all'art. 310, lettera a), mentre l'art. 324 septies si riferisce alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi. Pertanto, relativamente ai profili di responsabilità in capo ai liquidatori sinistri nulla cambia, restando quindi esclusa la responsabilità amministrativa diretta in capo ai liquidatori.



---

66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4,88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies,220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione; c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione. 2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1,lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

<sup>3</sup> Possono inoltre essere destinatari della procedura sanzionatoria le persone fisiche, gli esponenti ed il personale al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 311-sexies e 324-septies del Codice. In particolare: a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo e i titolari delle funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione; b) i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata nell'ambito della struttura aziendale la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi; c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai quali è affidata la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi; d) i componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione.